

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Concessione di derivazione d'acqua da sorgente ricadente nel Bacino idrografico del T. Guiciard, in Comune di Bobbio Pellice, in misura di litri/sec max 0,05 e medi 0,023 ad uso potabile al servizio del rifugio escursionistico Barant, con restituzione nel T. Guiciard nello stesso Comune, assentita alla Comunità Montana del Pinerolese.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 719-37194/2012 del 25/09/2012 - Codice univoco: TO-S-10050

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(...omissis...)

Determina

1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Comunità Montana del Pinerolese (omissis) con sede legale in Perosa Argentina Via Roma, 22 la concessione di derivazione d'acqua da sorgente ricadente nel Bacino idrografico del T. Guiciard sita in Comune di Bobbio Pellice distinta in Catasto dal Foglio n. 57 Particella nn. 34, in misura di l/sec massimi 0,05 e medi 0,023 ad uso potabile al servizio del rifugio escursionistico Barant, con restituzione nel T. Guiciard nello stesso Comune;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 25/09/2012:

"(...omissis...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 0, 27 litri/sec.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

(...omissis...)"